

Sentenza: 25 settembre 2018, n.201

Materia: tutela del paesaggio, foreste

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettere e) e s) Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: art. 8, comma 4, e art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

Esito: estinzione relativamente alla questione in ordine all'articolo 8, comma 4 ed infondatezza della questione relativa all'articolo 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due questioni di legittimità costituzionale aventi rispettivamente ad oggetto l'art. 8, comma 4, e l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

Con la prima questione, il ricorrente lamenta che l'art. 8, comma 4, nel novellare l'art. 44, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), contrasti con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto introdurrebbe vincoli e contingentamenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali in violazione della normativa statale, reiterando il contenuto di norme già dichiarate incostituzionali (vedi sentenza n. 38 del 2013).

In ordine all'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale), il ricorrente rileva che, posto che i terreni coperti da foreste e da boschi sono protetti dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la norma impugnata, nel disporre che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce "qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16", amplierebbe illegittimamente i casi di esonero dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto previsto dall'art. 149 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004. Poiché le citate disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme fondamentali di grandi riforme economico-sociale (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013, n. 164 del 2012, n. 101 del 2010, n. 164 del 2009) e, come tali, vincolano la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le norme impuginate sarebbero costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Corte osserva, in via preliminare, che, limitatamente all'impugnazione dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, è intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con relativa accettazione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, costituita in giudizio.

Pertanto viene ad essere dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 8, comma 4.

Residua quindi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, in materia di autorizzazioni al taglio del legname.

Il Governo ravvisa una violazione degli artt. 142, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 da considerarsi pacificamente come norme fondamentali di grande riforma economico-sociale in tema di tutela del paesaggio (ex multis, sentenza n. 238 del 2013), sulla base della premessa che, la disposizione provinciale impugnata, per effetto della quale la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce anche l'autorizzazione paesaggistica, introduce una nuova ipotesi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica, diversa e ulteriore da quelle indicate nell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004. In tal modo la legge provinciale escluderebbe il taglio del legname effettuato su terreni coperti da boschi e foreste, protetti da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004, dalla necessaria autorizzazione prevista dall'art. 146 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004.

La Corte non ritiene di poter condividere questo presupposto interpretativo atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il contenuto della legge provinciale in esame, complessivamente considerata, rispecchia sostanzialmente quello della disciplina statale.

L'impugnato art. 14, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 21 del 1996, come sostituito dalla norma impugnata, ha infatti ad oggetto interventi (tagli di piante) riconducibili all'ordinaria attività di gestione e manutenzione del bosco, quale il "taglio colturale", che deve sempre avvenire sulla base di una preventiva pianificazione, articolata nei piani di gestione, nei piani forestali sommari e nelle schede boschive e agricole (art. 13). Inoltre, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio possono aver luogo solo previo "assegno" da parte dell'autorità forestale, la quale può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio (art. 14, comma 3), mentre la violazione di tali prescrizioni soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 14, comma 6).

Oggetto della normativa impugnata è dunque **l'attività ordinaria** di taglio del legname, avente anche un effetto di manutenzione del manto boschivo, essendo assoggettata a pianificazione, indirizzo e controllo dell'autorità forestale. Tale attività si differenzia radicalmente da quella di "trasformazione di bosco" che, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge provinciale, deve avvenire secondo le procedure di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio), ossia in osservanza delle norme sulla tutela del paesaggio che richiedono la previa autorizzazione paesaggistica.

Diversi quindi sono l'ambito e l'impatto delle due fattispecie di interventi: il taglio del legname, riconducibile all'ordinaria attività silvicola, è permesso sulla base della sola autorizzazione forestale; viceversa, tutto ciò che esula dal taglio colturale e comporta una trasformazione del bosco necessita, invece, del titolo paesaggistico.

Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha escluso l'autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio" (comma 1, lettera b), nonché "per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste [...] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia" (comma 1, lettera c).

Il legislatore statale ha dunque esonerato dall'autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g), non ne comportano un'alterazione permanente mediante trasformazioni dell'assetto idrogeologico (art. 149,

comma 1, lettera b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso in esame, è quella forestale.

Nel merito quindi la questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo (tra le ultime, sentenze n. 139 e n. 53 del 2018). Una corretta interpretazione sistematica della disposizione censurata, infatti, consente di escludere ogni contrasto tra la legislazione provinciale in essere e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate come parametro interposto.

Così delineato il contenuto della norma censurata e quello della disposizione statale assunta a parametro interposto, non si configura il contrasto denunciato nel ricorso, in quanto la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell'autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale.

La Corte quindi dichiara quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

e dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014.